

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013**  
**AI SENSI DELL'ART. 2429 C.C. E DELL'ART. 14 DEL D.LGS N° 39 DEL 27.01.2010**

Al socio unico della Società Acquedotto Pugliese s.p.a.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

▪ **Attività di vigilanza**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In considerazione del fatto che la Vostra società è amministrata da un amministratore unico, abbiamo preso visione delle delibere adottate dall'amministratore unico nell'esercizio 2013, in relazione alle quali non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

In riferimento alla delibera del socio unico Regione Puglia del 27/6/2011 avente per oggetto la distribuzione straordinaria una tantum di dividendi per complessivi 12.250.000 euro a valere sulle riserve straordinarie di utili ante 2010 pagabile, a richiesta degli azionisti, a decorrere dal 29 dicembre 2011, il Collegio da atto che, nell'assemblea del 25 giugno 2013 l'unico azionista ha manifestato la propria volontà di sospendere l'incasso del dividendo in parola e l'intendimento di sottoporre al Consiglio Regionale apposita proposta di legge regionale.

Durante le riunioni svolte o a seguito di richiesta, abbiamo acquisito dall'amministratore unico e/o dal direttore generale e/o dai responsabili delle rispettive funzioni aziendali, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, le cui risultanze sono formalizzate nei verbali del Collegio, trascritti

nell'apposito libro, tenuto ai sensi dell'art.2421, primo comma, n.5 del c.c., non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo periodicamente incontrato i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo incontrato il Responsabile della Funzione di Audit e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione, salvo quanto evidenziato nella relazione del predetto Responsabile della Funzione Audit del 4/9/2013, i cui contenuti sono stati già trasmessi all'Azionista unico e sono stati oggetto di esame nell'assemblea del 28 maggio 2014.

Abbiamo incontrato i componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.L.231/2001 e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dai responsabili della società incaricata della revisione legale dei conti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'organo amministrativo ha ampiamente relazionato all'azionista unico sulla complessa tematica del comparto depurativo gestito da Acquedotto Pugliese s.p.a., evidenziandone le criticità correlate alle procedure di autorizzazione delle opere, alle immissioni in atmosfera, allo smaltimento dei fanghi di depurazione ed alle attività necessarie per il miglioramento di tale comparto, che sono state da ultimo definite nel Piano industriale della Depurazione, sottoposto all'attenzione dell'azionista nell'assemblea del 25 maggio 2014.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.



Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sopra descritta questo Collegio si è riunito periodicamente, formalizzando nell'apposito registro, tenuto ai sensi dell'art. 2421, primo comma, n.5), cod.civ., i risultati delle verifiche svolte

L'assemblea straordinaria dei soci del 25 giugno 2013 ha modificato l'art. 7 dello Statuto sociale, ripristinando il testo preesistente all'ultima modifica introdotta, che aveva previsto limitazioni alla circolazione delle azioni.

L'assemblea straordinaria del 28 maggio 2014 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società controllate Pura Acqua s.r.l. e Pura Depurazione s.r.l.

▪ **Bilancio d'esercizio**

Il collegio ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che – in considerazione del fatto che l'assemblea è stata convocata avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio – è stato messo a nostra disposizione in data 20 giugno 2014, quindi oltre i termini di cui all'art.2429, comma 1, del c.c.

Inoltre, la relazione di revisione del bilancio redatta dal soggetto incaricato della revisione legale Reconta, Ernst & Young s.p.a. ci è stata consegnata in data 27 giugno 2014.


Per tale ragione, il Collegio redige la presente relazione in data odierna e non ha potuto i rispettare il termine per il deposito della stessa, previsto dall'art. 2429, comma 3, del c.c.

Il Collegio da atto che l'amministratore unico aveva approvato un primo progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 in data 28 maggio 2014 e che, per i motivi ampiamente esposti nella relazione sulla gestione, lo stesso amministratore unico ha ritenuto di approvare, in data 20 giugno 2014, un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2013.

Nella relazione sulla gestione l'amministratore ha evidenziato che il nuovo progetto di bilancio, rispetto a quello approvato in precedenza, presenta un incremento sull'utile 2013 e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2013, pari a circa 23,1 milioni.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno riferito di non aver derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.



Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

L'amministratore nella relazione sulla gestione ha riferito che è in corso l'aggiornamento del modello 231/2001 di AQP s.p.a., il cui ultimo aggiornamento è del gennaio 2012, con l'analisi dei rischi inerenti ai reati ambientali ed altri adeguamenti dovuti all'estensione dell'ambito applicativo di tale normativa.

L'amministratore ha, altresì, evidenziato nella relazione sulla gestione, che AQP s.p.a. si è adeguata alle disposizioni normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'amministratore nella Relazione sulla gestione ha fornito — tra l'altro — una esaustiva illustrazione sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, poste in essere nell'esercizio, con adeguato approfondimento dell'analisi economico — finanziaria mediante la riclassificazione del bilancio e l'uso di indici finanziari; sono state, altresì, fornite informazioni sui rapporti con il socio unico e con le società controllate e collegate.

Dal 1 gennaio 2003 le attività di gestione dell'Acquedotto Pugliese in Puglia sono regolamentate dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale della Puglia n. 28/1999 e disciplinate dalla "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Puglia".

Con la sottoscrizione della Convenzione, AQP ha assunto una serie di obblighi nei confronti degli utenti e dell'Autorità d'Ambito, impegnandosi a conseguire i livelli minimi di servizio stabiliti nel Disciplinare Tecnico della Convenzione e nel Piano d'Ambito. Tra gli obblighi assunti da AQP vi è la realizzazione di cospicui investimenti infrastrutturali previsti dal Piano d'Ambito, nell'arco di tutta la durata della Convenzione, fino al 2018.

Gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito di competenza dell'Acquedotto Pugliese sono sostanzialmente riconducibili a quelli previsti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) che ne individua i canali di finanziamento.

Nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione di AQP vi sono le informazioni sugli investimenti realizzati e su quelli da realizzare fino alla scadenza della Convenzione. In particolare, nella relazione sulla gestione viene evidenziato che questi ultimi ammontano, alla data del 31 dicembre 2013, a € 786 milioni, di cui € 348 milioni a carico di AQP ed, inoltre, che il piano industriale relativo all'adeguamento degli impianti di depurazione comporterà ulteriori significativi investimenti.

Il Collegio rileva che il piano industriale relativo all'adeguamento degli impianti di depurazione da un canto costituisce l'irrinunciabile risposta all'esigenza di adeguare il servizio alle istanze del

territorio, oltre che alle prescrizioni di legge, dall'altro comporterà un notevole impegno finanziario per la società, in considerazione del fatto che il suddetto piano degli investimenti ammonta a complessivi € 600 milioni circa.


Nella relazione sulla gestione è stata fornita illustrazione dell'andamento dell'indebitamento della società; in particolare, che nel 2013 la posizione finanziaria netta, è peggiorata di € 30 milioni circa, attestandosi a € 238 milioni circa e che essa è destinata a peggiorare, stante il quadro degli investimenti programmati e gli effetti negativi del nuovo metodo tariffario; inoltre, in considerazione della durata residua della Concessione di gestione del SII nell'ATO Puglia (scadente nel 2018), AQP è di fatto impossibilitata ad allineare i tempi di rimborso dei finanziamenti a quelli di rientro degli investimenti realizzati ed, infatti, la durata massima dei finanziamenti che oggi AQP riesce ad ottenere è fino al mese di giugno 2018.

Considerato, altresì, che gli indici di dipendenza finanziaria rivelano che la società è sottocapitalizzata, il Collegio evidenzia che tutto quanto sopra rappresentato costituisce un fattore di rischio per la futura evoluzione gestionale della società. Sotto tale profilo, sarebbero auspicabili idonei interventi, sia sul piano normativo che, da parte dell'AEEGI, sul piano regolatorio, che possano facilitare l'accesso al credito da parte dei gestori del SII, con particolare riferimento alla definizione di precise regole sulle modalità di realizzo del valore terminale della concessione.

Al fine di trovare il giusto equilibrio tra fabbisogno finanziario per gli investimenti da realizzare e determinazione della tariffa per gli anni futuri, è auspicabile che anche l'azionista unico si attivi, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e della normativa vigente, al fine di supportare finanziariamente la società.

Il Collegio, pur non essendo, come già detto, ad esso demandata la revisione del bilancio ed avendo preso atto del parere favorevole espresso sullo stesso bilancio dalla società di revisione, ritiene di esprimere le seguenti osservazioni sulle motivazioni che hanno indotto l'amministratore unico alla approvazione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2013.

Il Collegio rileva, che, in linea generale, i pareri dell'Agenzia delle Entrate, per quanto autorevoli, non siano vincolanti rispetto alla redazione del bilancio di esercizio; tuttavia, gli stessi pareri assumono rilievo nella misura in cui essi esprimono approfondimenti sui principi civilistici di redazione del bilancio. Ciò detto, da atto che il nuovo metodo tariffario contiene nuove e complesse regole di determinazione della tariffa che hanno indotto la società ad effettuare vari approfondimenti, al fine di individuare la migliore soluzione per la redazione del bilancio di esercizio,



in conformità ai principi civilistici ed ai vigenti principi contabili di redazione dello stesso; ritiene, altresì, che dagli approfondimenti eseguiti dalla società, anche mediante l'acquisizione del parere di un consulente esterno, le regole caratterizzanti il nuovo metodo tariffario – probabilmente perché ispirate a criteri di regolamentazione di un servizio pubblico in concessione – appaiono per taluni aspetti difficilmente compatibili con i criteri civilistici ed i principi contabili di redazione del bilancio di esercizio di una società commerciale; ci si riferisce, in particolare: a) a quella parte della normativa che stabilisce che il c.d. principio del "Full cost recovery", cioè della copertura integrale dei costi (parametrici) di un determinato esercizio (n), trovi applicazione nell'esercizio (n + 2), mediante l'addebito del differenziale, non fatturato agli utenti dell'esercizio (n), agli utenti dell'esercizio (n + 2), a fronte di consumi dagli stessi effettuati in tale esercizio; b) al fatto che – per quanto le regole di determinazione della tariffa siano basate su criteri "automatici" di determinazione delle singole componenti e che, quindi, la relativa determinazione sia prevedibile – il procedimento di determinazione della tariffa dell'anno (n + 2), che contiene il recupero integrale dei costi relativi all'esercizio (n), possa concludersi, con l'approvazione da parte dell'AEEG, in un momento successivo alla approvazione del bilancio di esercizio dell'anno (n).

Ed, infatti, il Collegio segnala che, alla data odierna, la tariffa per gli anni 2014 e 2015, la quale dovrebbe contenere il recupero integrale dei costi relativi agli anni 2012 e 2013, già computati tra i ricavi nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, non risulta ancora approvata, neanche da parte dell'Autorità Idrica Pugliese.

Il Collegio dà atto che la società incaricata della revisione legale Reconta Ernst & Young s.p.a. nella propria relazione ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 dichiara che il bilancio di Acquedotto Pugliese s.p.a. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società.

#### ▪ Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale Reconta Ernst & Young s.p.a., contenute nella relazione di revisione del bilancio e tenuto conto delle osservazioni formulate nella presente relazione, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, accompagnato dalla relazione sulla gestione, così come redatto dall'Amministratore e si associa alla proposta formulata dall'Amministratore di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 35.286.022 come segue:



- Euro 31.757.420, pari al 90% a Riserva ex art. 32 lettera b) dello Statuto sociale;
  - Euro 3.528.602 pari al 10% a Riserva Straordinaria,
- e di vincolare una parte della riserva straordinaria di utili, pari a € 32.228.204, a copertura degli investimenti ritenuti prioritari ai sensi della Delibera AIP del 29 aprile 2013, che sarà svincolata dopo l'approvazione della tariffa 2014 – 2015, che contiene gli investimenti realizzati.


Bari, 2 luglio 2014

**Il Collegio Sindacale**

**Dr. Giovanni Rapanà – Presidente**

**Dr. Angelo Colangelo – sindaco effettivo**


**Dr. Luigi Cataldo – sindaco effettivo**



PAGINA BIANCA



## **GRUPPO ACQUEDOTTO PUGLIESE**



**BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31  
DICEMBRE 2013**

PAGINA BIANCA

**INDICE****RELAZIONE SULLA GESTIONE****PRESENTAZIONE DEL GRUPPO AQP****I MODIFICA PROGETTO DI BILANCIO APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO  
IL 28 MAGGIO 2014****II LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013 DAL GRUPPO AQP**

- II.1 MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*
  - II.1.1 Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011*
  - II.1.2 Provvedimenti adottati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI)*
- II.2 RICAVI SII (SISTEMA IDRICO INTEGRATO) E RAPPORTI CON IL CLIENTE*
- II.3 COSTI DELLA PRODUZIONE.*
- II.4 ENERGIA ELETTRICA.*
- II.5 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE*
  - II.5.1 Personale e relazioni interne*
  - II.5.2 Sicurezza sul Lavoro*
  - II.5.3 Formazione*
- II.6 QUALITÀ E SERVIZI ALL'UTENZA.*
- II.7 QUALITÀ DELL'ACQUA E CONTROLLI DI VIGILANZA IGIENICA*
- II.8 ACQUISTI*
  - II.8.1 Acquisti.....*
  - II.8.2 Acquisti verdi*

**III LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013 DALLA SOCIETA' CONTROLLANTE**

- III.1 NOMINA NUOVO DIRETTORE GENERALE E NUOVO AMMINISTRATORE UNICO*
- III.2 DISPONIBILITÀ IDRICA.*
- III.3 RECUPERO CREDITI*
- III.4 INVESTIMENTI*
- III.5 INDEBITAMENTO .*
- III.6 RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI.*
  - III.6.1 Immagine*
  - III.6.2 Cultura e patrimonio storico*
- III.7 PRIVACY .*
- III.8 MODELLO EX D.LGS. 231/2001*
- III.9 LEGGE 190/2012 E DECRETO LEGISLATIVO 33/2013*
- III.10 RAPPORTI CON LA REGIONE PUGLIA .*

**IV LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013 DALLE SOCIETA' CONTROLLATE**

- (A) Pura Acqua S.r.l. posseduta al 100%*
- (B) Pura Depurazione S.r.l. posseduta al 100%*
- (C) ASECO S.p.A. posseduta al 100%.*

**V RICERCA E SVILUPPO****VI RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO AQP**

- VI.1 TRATTAMENTO CONTABILE, MODIFICHE DI PRINCIPI CONTABILI E RICLASSIFICHE ECONOMICHE E PATRIMONIALI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DELL'AEEGSI IN MATERIA TARIFFARIA*
- VI.2 RISULTATI ECONOMICI*
- VI.3 RISULTATI PATRIMONIALI E FINANZIARI ..*
- VI.4 INDICI ECONOMICI E FINANZIARI.,*

**VII ANALISI DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE AI SENSI DELL'ART. 2428 DEL  
CODICE CIVILE.****VIII ALTRE INFORMAZIONI.****IX FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO****X EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE..****BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013**

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO****CONTO ECONOMICO 2013****NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013**

- I            STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO.**
- II           AREA DI CONSOLIDAMENTO**
- III          CRITERI E PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO**
- IV          CRITERI DI VALUTAZIONE ED ALTRE INFORMAZIONI**
- V           COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO**
- VI          COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO**
- VII        COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO**

**ALLEGATI**

- I            ALLEGATO**
- II           ALLEGATO**
- III          ALLEGATO**
- IV          ALLEGATO**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE****PRESENTAZIONE DEL GRUPPO AQP**

Il Gruppo Acquedotto Pugliese opera nel settore dei servizi idrici con un bacino di utenza di oltre 4 milioni di abitanti serviti, pari a circa il 7% dell'intero mercato nazionale. La Capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. nasce dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in S.p.A. in forza del D.Lgs. n. 141/99.

Acquedotto Pugliese attualmente gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, il più grande ATO italiano in termini di estensione, e il servizio idrico in alcuni comuni della Campania (appartenenti all'ATO Calore-Irpino). Fornisce, altresì, risorsa idrica in sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I. per l'ATO Basilicata.

La gestione del S.I.I. dell'ATO Puglia è regolata dalla Convenzione stipulata il 30 settembre 2002 tra la società ed il Commissario Delegato per l'Emergenza socio-economico-ambientale in Puglia, a valere fino al 2018.

L'attività di AQP è finalizzata ad un efficiente utilizzo della risorsa idrica.

Il gruppo Acquedotto Pugliese include la Capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. e le imprese di seguito indicate (importi in migliaia di Euro):

Società	Sede	Capitale sociale	% di possesso
Pura Acqua S.r.l.	Bari	150	100,00%
Pura Depurazione S.r.l.	Bari	10	100,00%
Aseco S.p.A.	Ginosa (TA)	800	100,00%

**I MODIFICA PROGETTO DI BILANCIO APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO IL 28 MAGGIO 2014**

Con delibera n.11 del 28 maggio 2014 l'Amministratore Unico ha approvato il progetto di bilancio civilistico al 31 dicembre 2013 ed il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013. In tale progetto di bilancio, i ricavi del servizio idrico integrato erano stati iscritti secondo i consumi effettivi misurati e stimati, applicando la tariffa regolamentata ed approvata dall'AEEGSI con delibera n.519 del 14 novembre 2013. In particolare, nella determinazione dei ricavi non si era tenuto conto del cosiddetto VRG (Vincolo Ricavi Garantiti), iscrivendo pertanto soltanto i valori fatturati e da fatturare (cd. "bollettato").

Tale impostazione, peraltro suffragata da un parere rilasciato in data 21 febbraio 2014 da un consulente esterno, partiva dalla considerazione che per quanto il metodo di determinazione della tariffa fosse ispirato al principio del *full cost recovery*, non dovesse avere rilevanza ai fini contabili-civilistici nè tantomeno fiscali poiché trattasi di un atto regolatorio recante meri criteri e modalità di determinazione della tariffa che il soggetto gestore del servizio idrico deve applicare. Si venivano a considerare, pertanto, su due piani diversi, le previsioni regolatorie e gli obblighi contabili.

In particolare, il metodo tariffario transitorio per il 2012 e 2013 (MTT), introdotto con la delibera AEEGSI n. 585/2012/R/IDR e confermato nei principi dal Metodo tariffario idrico (MTI) per le annualità successive, approvato con delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, si basa su un processo di aggiornamento della tariffa che deve garantire al soggetto gestore la copertura dei costi sostenuti per l'espletamento del servizio (*full cost recovery*). Tale procedimento prevede, in una prima fase, la determinazione di un moltiplicatore tariffario  $\theta$  tale da consentire *ex ante* una

copertura dei costi configurati su base di consuntivi riferiti ad annualità precedenti (degli anni  $n-2$ ). E', poi, previsto un meccanismo di compensazione *ex post* finalizzato a garantire al soggetto gestore il recupero integrale dei costi sostenuti nell'anno medesimo attraverso la rideterminazione dei ricavi garantiti (VRG) nell'anno  $n+2$ .

La scelta di non tener conto, ai fini civilistico-contabili, del vincolo dei ricavi garantiti (VRG) era motivata, come ampiamente espresso nel parere del consulente esterno, dalle circostanze che:

- la delibera n.643/2013 dell'AEEGSI contiene una serie di vincoli che condizionano la certezza dell'effettivo recupero degli scostamenti rilevati nei precedenti esercizi;
- sono previsti limiti all'incremento tariffario per ciascun anno ( $n$  rispetto a  $n-1$ ,  $n+1$  rispetto a  $n$ );
- negli esercizi in riferimento ai quali la tariffa viene revisionata al fine di compensare le partite pregresse, il nuovo prezzo dovrà essere applicato alle forniture che verranno erogate in quell'esercizio agli utenti, cioè a dire a soggetti non determinati o determinabili prima di tale momento;
- non è ad oggi chiaramente normato il funzionamento del meccanismo della revisione tariffaria *ex post* nell'ipotesi di cambio del gestore del servizio, con il riconoscimento degli attivi (ulteriori rispetto alle immobilizzazioni) risultanti nel bilancio del gestore cessante.

Da un punto di vista tributario, vista la complessità della problematica ed i rischi fiscali connessi ai valori di bilancio coinvolti, in data 13 febbraio 2014 la Controllante ha presentato all'Agenzia delle Entrate apposito interpello ai sensi dell'art.11 della legge n.212/2000 chiedendo di esprimersi sul trattamento fiscale del VRG. Nella stessa istanza si chiedeva all'Agenzia di chiarire se, qualora il fatturato "bollettato" fosse stato inferiore al VRG, andasse considerato tra i ricavi di competenza dell'anno anche il differenziale rispetto al VRG nonché i conguagli rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti, da contabilizzarsi tra le fatture da emettere.

La soluzione prospettata dalla Controllante era in linea e coerente con la soluzione contabile-civilistica adottata nel progetto di bilancio del 28 maggio 2014.

Inoltre, il 26 maggio 2014 è stata inviata all'Agenzia delle Entrate un'integrazione all'istanza di interpello alla luce delle pronunce degli Organi di Giustizia amministrativa che, nell'esaminare i diversi ricorsi proposti, sia da parte di associazioni di categoria che da alcuni Enti gestori, sul nuovo metodo tariffario, hanno più volte ribadito che non vi è alcuna coincidenza tra previsioni regolatorie e obblighi contabili in quanto le previsioni regolatorie mirano esclusivamente a sancire un metodo di determinazione tariffaria.

In data 10 giugno 2014, cioè successivamente all'adozione della formale delibera di approvazione del bilancio, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa la nota prot. N.2014/78757 del 9 giugno 2014 con la quale è stata data risposta all'istanza di interpello della Controllante del 13 febbraio 2014.

L'Agenzia sostiene che sia il differenziale dei ricavi fatturati rispetto al VRG che i conguagli rispetto ai maggiori costi sostenuti dalla società, sebbene inseriti nella tariffa 2014 e 2015, siano di competenza degli esercizi 2012 e 2013 e come tali debbano essere contabilmente iscritti negli stessi esercizi.

Inoltre, a parere dell'Agenzia, sono soddisfatti anche gli ulteriori due requisiti necessari ai fini fiscali, quello della "certezza" degli elementi reddituali e quello della loro "obiettiva determinabilità". Nel documento di risposta all'istanza di interpello si precisa che *"la certezza giuridica dei ricavi è assicurata sia dal contratto di affidamento della gestione dei servizi idrici nella Regione Puglia che dal meccanismo di revisione tariffaria prevista dalla normativa ...I componenti di reddito risultano obiettivamente determinabili, in quanto destinati alla integrale copertura dei costi ed in quanto legati a precisi parametri algebrici di calcolo che non lasciano spazio ad alcuna valutazione di carattere soggettivo né ad alcuna iniziativa autonoma da parte della Società"*.

In sostanza – a parere dell’Agenzia – sia la quota differenziale dei ricavi rispetto al VRG, sia i conguagli rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti costituiscono ricavi in quanto certi e determinabili mentre nell’anno  $n+2$  si realizzerà solo la manifestazione finanziaria di ricavi già maturati nell’anno  $n$ .

Da un’attenta lettura della risposta dell’Agenzia si rileva, inoltre, che il parere rilasciato andrebbe a estendersi anche a profili di natura civilistica oltre che fiscale tant’è che si afferma la valenza dello stesso anche ai fini IRAP, oltre che IRES.

Vista l’importanza della soluzione prospettata e l’autorevolezza dell’Organo che ha emesso il parere (la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate), in coerenza con le previsioni di cui al principio contabile OIC 29 – par.E.II, si è ritenuto corretto procedere all’approvazione di un nuovo progetto di bilancio che tenesse conto dei riflessi contabili collegati alle indicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate.

In base alla migliore stima disponibile, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei conguagli del VRG sono pari ad Euro 22,4 milioni per il 2012 (contabilizzati tra le sopravvenienze attive di natura straordinaria) ed Euro 12,3 milioni per il 2013 (contabilizzati tra i ricavi delle vendite).

Alla luce di quanto sopra illustrato, il nuovo progetto di bilancio, rispetto a quello approvato dall’Amministratore Unico in data 28 maggio 2014, presenta pertanto un incremento sull’utile di esercizio 2013 e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2013 pari a circa Euro 23,1 milioni.

## **II LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2013 DAL GRUPPO AQP**

### *II.1 Modifiche normative in materia di servizio idrico integrato*

In forza del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico – AEEGSI ha assunto funzioni regolatorie del SII.

A partire dall’inizio del 2012 l’AEEGSI ha iniziato la sua attività nel settore idrico.

Di seguito, si riepilogano i principali eventi occorsi, aggiornati fino alla data della presente relazione circa la regolamentazione del SII.

#### *II.1.1 Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011*

Le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 hanno comportato l’abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, così come modificato e integrato dall’art. 15, comma 1, del D. L. 135/2009, convertito con Legge 166/2009, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché l’art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), nella parte in cui, tra i criteri di determinazione della tariffa idrica, faceva riferimento a quello “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

I suddetti quesiti referendari comportano tra l’altro la conseguente soppressione del D.P.R. 7 dicembre 2010 n. 168, recante il regolamento attuativo della disciplina di cui al menzionato art. 23-bis. Restano invariate le previsioni transitorie dell’art. 170 del D.Lgs. 152/2006 (non soggetto a referendum), che prevedono l’applicazione del Metodo Normalizzato di cui al D.M. 1° agosto 1996 sino all’adozione di una nuova metodologia tariffaria.

Si evidenzia che l’abrogazione referendaria ha efficacia *ex nunc*.

Occorre segnalare che l’esito referendario non ha modificato il riferimento alla garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. A riguardo, la stessa Corte Costituzionale, nel motivare circa l’ammissibilità del referendum (sentenza numero 26 del

26.1.2011), si è espressa affermando che la normativa residua immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del D.lgs. n.152/2006, non presenta elementi di contraddittorietà persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"". Sul punto, assume, inoltre, rilievo il diritto dell'Unione Europea che la normativa nazionale - sia primaria che secondaria - è comunque chiamata a rispettare ed implementare.

In data 23 ottobre 2012, l'AEEGSI ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere circa la legittimazione ad intervenire su questioni relative a periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione del settore idrico all'Autorità stessa.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato, con parere del 25 gennaio 2013, ha chiarito che l'AEEGSI è competente sulla definizione delle procedure di calcolo e delle modalità relative alla eventuale restituzione all'utenza della componente di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011, a seguito della proclamazione degli esiti del referendum popolare. Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, chiarito che è compito dell'AEEGSI tenere conto del complessivo ed articolato quadro normativo nazionale ed europeo, assicurando la integrale copertura dei costi. In sostanza, all'Autorità è stata assegnata la competenza di individuare l'algoritmo di calcolo per confrontare la remunerazione del capitale fatturata agli utenti nel periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 con i costi che tale importo doveva coprire. In caso di eccedenza è prevista la restituzione della differenza all'utenza.

In tale contesto, il 31 gennaio 2013, l'Autorità ha approvato la delibera n. 38/2013/R/idr con la quale ha avviato un procedimento per la determinazione:

- a) dei criteri attraverso cui gli Enti d'Ambito devono individuare, fermo restando il principio del *full cost recovery*, gli importi eventualmente eccedenti versati da ciascun utente a titolo di remunerazione del capitale investito;
- b) delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare concretamente la restituzione agli utenti finali dei suddetti importi;
- c) delle modalità di verifica e approvazione, da parte della stessa Autorità, delle determinazioni degli Enti d'Ambito.

Con successiva deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25 giugno 2013 l'Autorità ha definito le modalità per l'individuazione degli importi di remunerazione del capitale investito da restituire a ciascun utente con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011.

Il 7 ottobre 2013 il Comitato Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) ha trasmesso all'AEEGSI il calcolo secondo il quale nulla deve essere restituito agli utenti pugliesi in quanto la remunerazione del capitale percepita dalla capogruppo Acquedotto Pugliese è inferiore ai costi che doveva coprire secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 273/2013/R/IDR dell'AEEGSI stessa. L'AEEGSI con delibera del 5 dicembre 2013 n.561/2013/IDR ha ritenuto positivamente concluso il relativo processo di verifica ai sensi della citata delibera 273/2013/R/IDR.

### *II.1.2 Provvedimenti adottati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI)*

Come precedentemente indicato, a partire dal 2012 l'AEEGSI ha adottato una serie di provvedimenti in materia di servizi idrici volti ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità del servizio.

Acquedotto Pugliese partecipa attivamente a tutte le fasi di consultazione e si confronta sia direttamente che tramite l'associazione di categoria (Federutility) con l'AEEGSI.